

Agevolazioni per aree di crisi L. 181/1989 - COMUNE VENEZIA

Agevolazione riguardanti programmi d'investimento di almeno 1 milione di euro, **localizzati nel Comune di Venezia**, precedentemente sospesa a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina attuativa. Dotazione di 6.231.245,25 euro.

Sportello aperto dal 14 luglio 2022 per la presentazione delle domande di agevolazione

Beneficiari

Imprese di qualunque dimensione, ubicate nel comune di Venezia, già costituite nella forma di società di capitali, incluse le cooperative e le società consortili, e iscritte al Registro Imprese, in regime di contabilità ordinaria e in regola con le disposizioni vigenti, che non abbiano chiuso nei 2 anni precedenti la stessa o analoga attività di EU. Ammesse le reti di minimo 3 e massimo 6 aziende.

Settori ammessi

- Estrazione minerali, escluso carbone
- Manifatturiere (escluso i settori: siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche, produzione e commercializzazione sostituti del latte)
- Produzione di energia: solo codici Ateco 35.11, 35.21, 35.30
- Servizi alle imprese: solo Ateco 37*, 38.1*, 38.2*, 38.3*, 39, 52, 53, 56.29, 58.12, 58.2, 61, 62, 63.1, 69-74, 82.20, 82.92, 95.1, 96.01.01 (* limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)
- Attività turistiche: solo Ateco 55 escluso 55.90.1, 96.04

Iniziative ammissibili

1. Investimenti produttivi

- a) Realizzazione di nuove unità produttive tramite innovazione
- b) Ampliamento e/o riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione con nuovi prodotti o cambiamento fondamentale produttivo
- c) Realizzazione di nuove unità o ampliamento di unità produttive esistenti
- d) Acquisizione di attivi di uno stabilimento

Grandi imprese: nelle aree in deroga agli aiuti di stato sono ammessi solo gli investimenti di cui ai punti sopraindicati a), b) e d) se le grandi imprese **diversificano** la produzione, ossia se le nuove attività hanno un codice Ateco diverso dai precedenti, con aggiornamento delle prime quattro cifre del codice stesso.

In alternativa e senza limitazioni di tipologia di investimento, le grandi imprese rimangono con agevolazioni in regime "de minimis", cioè possono accedere solo al finanziamento agevolato, pari al 55% degli investimenti.

2. Investimenti per la tutela ambientale

- a) per innalzare il livello di tutela ambientale dell'impresa (inclusi i veicoli con limiti del GBER)
- b) per l'adeguamento anticipato a future norme dell'UE
- c) per l'efficienza energetica
- d) per cogenerazione
- e) per la produzione di energia da fonti rinnovabili
- f) per il risanamento di siti contaminati
- g) per il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti

Grandi imprese: ammesse con limiti previsti solo dal GBER

3. Investimenti a completamento dei precedenti:

- 3.1 Innovazione di processo e dell'organizzazione: tra cui nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne. Massimo 40% del totale investimenti ammessi

Grandi imprese: ammesse se collaborano con PMI e se le PMI sostengono almeno il 30% dei costi

- 3.2 Progetti di formazione: massimo 20% degli investimenti ammessi.
- 3.3 Ricerca e Sviluppo: nuovi prodotti, processi o servizi o miglioramento degli stessi, per programmi superiori a 5 milioni di euro

Per saperne di più  [Notizia del 7.07.2022](#)

Affidati a Punto Confindustria per lo studio di fattibilità e per il servizio di assistenza finalizzato all'ottenimento delle agevolazioni

Per informazioni:

Marika Gazzi – m.gazzi@puntoconfindustria.it – 0425.202242

Elena Bonafè – e.bonafe@puntoconfindustria.it – 041.5499223